



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

MARINA MILITARE ITALIANA

E

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

MARINAI D'ITALIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La **Marina Militare Italiana** (nel seguito denominata “M.M.”), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), rappresentata dal Capo di Stato Maggiore *pro tempore* Amm. di Sq. Enrico CREDENDINO, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

l’**Associazione Nazionale Marinai d’Italia** (nel seguito denominata ANMI) - con sede legale in Roma - Piazza Randaccio n. 2, C.F. 80216990582 – rappresentata dal Presidente Nazionale *pro tempore* Amm. di Sq. (r) Pierluigi ROSATI.

(M.M. e ANMI nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”).

VISTI:

- l’art. 43 della L. n. 449/97, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, che prevede la possibilità per le pubbliche Amministrazioni di stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati e Associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”;
- il D.lgs. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE N. 2016/679 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018;
- la L. n. 448/01 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, relativamente alla disciplina sull’istituzione di organismi collegiali;
- la Legge 3 agosto 2007, n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, modificata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133. Sul Segreto di Stato, inoltre vds. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 luglio 2011, “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate”; il DPCM 6 novembre 2015, “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”; il DPCM 2 ottobre 2017, n. 3, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 3, c. 59, nonché la discendente determinazione interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2008 (Parere UPPA n. 23/08), che stabiliscono il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di sottoscrivere polizze assicurative per la copertura di eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riguardo all’art. 53, relativo alla “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, con particolare riguardo all’art. 47, relativo alla modalità di comunicazione telematica tra P.A. e s.m.i.; e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dal TUOM concernente le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n. 78/10 convertito con L. n. 122/10, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, e in particolare l’art. 15 sul “Segreto d’Ufficio”, così come modificato dall’art. 28 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto 19 maggio 1943 del Capo del Governo e Ministro dell’Interno e il D.P.R. 23 marzo 1954, n. 435, con cui è stata riconosciuta la capacità giuridica all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ed è stato approvato il relativo Statuto;
- il Decreto 25 luglio 2012 n. 162, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10
- le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31/07/2008, M_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14/05/2013, M_D GMIL 0812497 del 11/02/2014, M_D GMIL 0959267 del 03/06/2014
- la pubblicazione SMM I20/UEU “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell’allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la pubblicazione SMM-GEN- 025 ed. maggio 2022 “Direttiva sugli Accordi”;
- la direttiva dello Stato Maggiore Difesa prot. 102/SC/1206/G.16.06 del 19 marzo 2007 “Linee guida a carattere interforze per la concessione dei concorsi alle Associazioni Combattentistiche, Associazioni d’Arma e Associazioni di Categoria”;
- la Direttiva SMD-F-013 “Direttiva concernente le modalità e le procedure per l’attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. delle attività di gestione economica di beni e servizi resi dall’A.D. e relativa gestione;
- la Direttiva SMD-FORM-006 “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con enti ed organismi esterni all’organizzazione della Difesa”.

PREMESSO CHE:

la Marina Militare ha interesse ad avviare una collaborazione con la citata propria Associazione d'Arma poiché, in considerazione della necessaria razionalizzazione delle proprie risorse umane e finanziarie – in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità - ritiene conveniente utilizzare gli apporti di esperienza del personale in congedo o in quiescenza per realizzare scambi di conoscenze, di servizi e di prestazioni nei settori inerenti:

- la promozione dell'immagine della Forza Armata;
- la comunicazione istituzionale;
- la propaganda pro-arruolamento;
- la formazione militare, sportiva, etica e tecnico-professionale della componente organica in servizio;
- la promozione culturale connessa con la marittimità del Paese (sotto il profilo storico e scientifico) delle attività duali;
- le proprie iniziative in campo sociale a sostegno di Istituti, Associazioni, Fondazioni ed Enti no-profit giuridicamente riconosciuti;

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia è un Sodalizio apolitica e senza fini di lucro, con connotazione di libera unione di coloro che sono appartenuti o appartengono senza distinzione di grado, alla Marina Militare, e che, nello spirito di appartenenza, continuità e unità alla Forza Armata, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono continuare a servirla in ogni modo e in ogni tempo, nonché di tutti coloro che condividono i valori e le tradizioni della Marina Militare. Essa è riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo del Governo del 19 maggio 1943, ai sensi e per gli effetti del regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1779, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Lo Statuto costitutivo dell'Associazione è approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1984 - n. 788 e Registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 1984, reg. n. 36 Difesa fg. n. 321 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27 novembre 1984). Si propone, nell'ambito delle azioni poste in essere per il raggiungimento degli scopi dettati dall'articolo 2 dello Statuto, di:

- mantenere vivo l'amor di Patria, il culto della bandiera e dell'onore, nonché tramandare il patrimonio culturale e spirituale della Marina Militare, promuovendo idonee iniziative;
- tenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei marinai caduti;
- tutelare il prestigio dei marinai in congedo, alimentare in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro e i marinai in servizio;
- promuovere e sviluppare l'assistenza morale e culturale degli Associati, nonché quella materiale;
- rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti;
- tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili e militari dello Stato, nonché con le Associazioni similari italiane ed estere;
- promuovere la partecipazione degli Associati ad attività di Volontariato e Protezione Civile;

- collaborare con la Marina Militare:
 - . nel settore della comunicazione intesa a sviluppare la cultura e la coscienza marinara, favorendo le iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci, e a incentivare l'arruolamento dei giovani nella Marina Militare;
 - . nel supporto alle iniziative di interesse della Forza Armata;
- promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare, o comunque collegate con il mare, l'ambiente marino, le attività marinare, la salvaguardia della vita umana in mare e la loro diffusione soprattutto fra i giovani;
- promuovere, incentivare e sviluppare la ricerca storica navale;
- incoraggiare, promuovere, organizzare e attuare iniziative dirette a diffondere le attività della M.M. a livello sportivo, professionale e amatoriale;

è interesse della M.M. e dell'ANMI:

- perseguire, nel pieno rispetto dei propri ruoli, obiettivi comuni in pieno spirito di collaborazione;
- agevolare l'integrazione delle comunità militari con quelle locali e conseguire positive ritorni di immagine nei confronti del mondo esterno, in virtù della presenza capillare dei Gruppi dell'Associazione sul territorio nazionale;
- trasmettere un modello esistenziale basato sui principi dell'etica, della solidarietà, della disciplina, dell'onore, della tradizione e della Patria;
- sviluppare lo spirito di corpo e i legami di continuità ideale fra il personale in servizio e quello in congedo o in quiescenza, sulla base di un costante e costruttivo interscambio di esperienze;
- creare sinergie fra l'attività del Sodalizio e quelle di altre Associazioni d'Arma comunque collegate alla M.M.;
- valorizzare le esperienze maturate dagli appartenenti all'Associazione in costanza di servizio, preservando il loro prezioso patrimonio di conoscenze attenuando le eventuali negative ricadute del repentino distacco dall'ambiente di lavoro al sopraggiungere dell'età pensionabile;
- contribuire alla conservazione della memoria storica della Marina Militare e rafforzare il legame indissolubile che deve unire il passato al presente e al futuro;
- promuovere la partecipazione congiunta ad attività duali a beneficio della collettività quali:
 - . supporto delle operazioni e interventi della Protezione Civile;
 - . tutela del patrimonio storico/archeologico subacqueo;
 - . sostegno alla ricerca scientifica;
 - . promozione e supporto delle attività di sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente ed il rispetto del mare;
 - . supporto sanitario alla collettività;
 - . impiego delle Unità navali e Sedi dei Gruppi dell'Associazione quali luoghi di eventi di promozione, simposi e seminari legati a tematiche di pubblico interesse, per diffondere la cultura marittima e marinara.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel corrente articolo.

Art.2

(Oggetto)

Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto l'impegno dell'ANMI a concorrere – con funzioni di supporto e coordinamento, in favore e nell'interesse della M.M. e del suo personale militare e di quello civile in servizio presso i Comandi/Enti della M.M. - allo svolgimento delle seguenti attività attinenti:

- la comunicazione integrata per la promozione dell'immagine della M.M., anche ai fini del reclutamento;
- l'area del sociale e l'attività assistenziale.

Tali attività a titolo non esaustivo comprendono:

- l'attività di comunicazione e promozione sul territorio per incentivare il reclutamento dei giovani in Marina con conferenze, incontri, la partecipazione a eventi, mostre e altre manifestazioni, sia autonomamente sia in affiancamento a personale militare in servizio;
- il mutuo supporto nell'organizzazione e conduzione di eventi e attività presso i musei, nel corso di *open day* e di iniziative a carattere storico-culturale;
- la cooperazione per lo svolgimento di eventi per i quali potrà essere prevista la raccolta di fondi a fini di beneficenza da parte dell'ANMI;
- l'organizzazione di conferenze e tavole rotonde d'interesse militare;
- l'organizzazione di corsi di cultura militare e navale;
- l'organizzazione di eventi culturali (es. mostre di pittura e di modellismo navale, manifestazioni teatrali e musicali), con eventuale, sempre auspicato, interessamento e coinvolgimento della cittadinanza;
- l'attività di sportello per la distribuzione di materiale propagandistico e l'illustrazione delle attività d'istituto (es. *front-office* per giovani aspiranti marinai, punti di informazione per personale di prossima collocazione in congedo, ecc.);
- il tutoraggio e l'assistenza del personale di nuova incorporazione, d'intesa con le componenti istituzionali (Sanità, Difesa, Assistenza Spirituale) degli Enti M.M.;
- la guida ai musei e alle altre raccolte storiche di F.A.;
- la guida alle visite di gruppi organizzati (es. scolaresche, ecc.) alle basi aeronavali o sedimi collegati alla F.A.;

- la cooperazione dei soci ANMI ad eventi aperti al pubblico presso strutture della MM e lo svolgimento di eventi aperti al pubblico presso tali strutture;
- l'assistenza alle famiglie dei militari impiegati "fuori area" per lunghi periodi;
- il supporto in occasione di raduni, concerti, cerimonie, "grandi eventi", ecc.;
- l'eventuale supporto alla gestione di case di riposo per militari;
- l'attività assimilabile al "terzo settore" (protezione civile, volontariato, sostegno sociale, ecc.).

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente accordo le concessioni di concorsi alle manifestazioni e cerimonie organizzate dall'Associazione, che restano vincolate alla programmazione annuale e all'autorizzazione dello SMM - Reparto Affari Generali - e sono a titolo oneroso (come previsto dalla Direttiva SMD 102/SC/1206/G.16.06 del 19.03.2007).

I servizi di cui al 2° paragrafo del presente articolo, a supporto di progetti di F.A. devono essere preventivamente coordinati e autorizzati dallo Stato Maggiore Marina. Tali servizi si intendono svolti senza scopo di lucro.

Art.3

(Obblighi di consultazione reciproca)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a tenere informata l'altra Parte di attività di reciproco interesse nella prospettiva di uno sviluppo congiunto delle stesse.

Art.4

(Sviluppo delle attività attuative e discendenti)

Le Parti, nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente, definiranno con cadenza almeno annuale e quando necessario attraverso appositi incontri le specifiche attività riconducibili all'ambito di cui al precedente articolo 2. In tale occasione saranno trattate:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;
- il personale coinvolto.

In relazione alle attività suindicate potranno, inoltre, essere previsti:

- per i soci ANMI specificatamente individuati, l'accesso permanente (mediante rilascio di apposito "pass") nelle aree consentite delle infrastrutture militari della M.M., garantendo - compatibilmente con le esigenze di servizio - il supporto necessario all'espletamento delle attività nei settori di collaborazione;
- le contribuzioni e gli apporti forniti dall'ANMI alle attività anche attraverso l'opera dei propri soci e le eventuali esigenze logistiche connesse riconducibili allo svolgimento di attività istituzionale della MM attuata congiuntamente.

Art. 5

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Il personale di una delle Parti che si trova presso la sede (e in locali) dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, sarà tenuto a uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, lo stesso personale dovrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti e momenti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Dovrà inoltre, essere necessariamente redatto e sottoscritto dalle Parti un documento di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ed informazione sui rischi interferenziali come stabilito dal, l art. 26 comma 2) del D. Lgs. 81/2008.

A tal fine, il documento di cui al precedente paragrafo sarà predisposto e condiviso nei contenuti generali comuni a fattor comune e successivamente integrato e particolareggiato a cura dei datori di lavoro o dirigenti prevenzionali con i rischi sito-specifici ove si svolgono le attività, in osservanza delle disposizioni dell'art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008.

Art.6

(Attività mediatica e di comunicazione)

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi a oggetto il presente accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione e si consultano al fine della definizione con cadenza periodica o in occasione di specifici eventi di un piano di comunicazione congiunto.

Lo SMM/UPICOM, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza aggravio di costi considera l'ammissione ai corsi organizzati *in house* organizzati nella sede di Roma o in altra sede, a favore del personale della MM impiegato nel settore della comunicazione, di soci ANMI individuati dalla Presidenza e denominati "Conferenzieri ANMI per la Marina".

Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art.7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo che l'evento dannoso, di natura dolosa, sia stato cagionato dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art.8

(Copertura assicurativa)

Il personale che svolgerà le attività oggetto del presente accordo presso i locali della M.M., in generale dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art.9

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale/Soci la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere applicato a tutte le attività svolte in forza del presente Accordo.

Ove la collaborazione comporti un rischio di compromissione della riservatezza dei dati, le attività dell'Accordo dovranno essere limitate al livello "non classificato".

Art.10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal GDPR Reg. UE 2016/679 Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Art.11

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte impiegando le strutture, le attrezzature e il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art.12

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

È facoltà dell'Amministrazione militare interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando, a suo insindacabile giudizio, la condotta della controparte sia valutata difforme dagli impegni assunti in forza del precedente comma.

Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art.13

(Diritti di proprietà intellettuale)

Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti, per lo svolgimento delle singole attività di collaborazione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte autrice.

Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all'attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventiva autorizzazione.

Tutto il materiale ed i documenti prodotti nel corso delle attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti. Queste si impegnano a non consegnare a terzi o divulgare i materiali ed i documenti prodotti senza la preventiva autorizzazione della controparte, fatto salvo il diritto di divulgazione da parte dell'Amministrazione militare per i propri fini istituzionali.

Il compendio normativo per la tutela della documentazione classificata dovrà essere applicato alla totalità delle attività generate dal presente Accordo.

Art. 14

(Uso del logotipo/logo istituzionale)

Esclusivamente nell'ambito delle attività del presente Accordo e, eventualmente, in quelle dei discendenti Accordi attuativi, le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà. In nessun caso, sarà consentito l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro

Nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, le Parti si impegnano a salvaguardare l'immagine dell'altra parte e ad osservare le prescrizioni vigenti e gli impegni assunti.

L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo istituzionale non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di

qualsivoglia altra natura. Le Parti dichiarano che l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, senza la preventiva autorizzazione della controparte e/o in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà ritenuto abusivo.

Art. 15

(Conflitto di interessi)

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.

Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.

Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art.16

(Referenti per l'attuazione dell'accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente accordo sarà assicurata da un Referente di ciascuna Parte.

Il Referente dell'Accordo per la M.M. è individuato nella persona del Capo Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale *pro tempore* del Reparto Affari Generali dello S.M.M.

Il Referente dell'Accordo per l'ANMI è individuato nel Capo 3° Ufficio – Affari Giuridici e Responsabilità Amministrativa *pro tempore* della Presidenza Nazionale.

I referenti verificano, con cadenza almeno annuale, lo stato del presente accordo e delle attività discendenti.

Art.17

(Durata e recesso)

Il presente accordo avrà una durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo, dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito del presente accordo dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

La M.M. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, informando l'ANMI anche con un minimo preavviso per:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, comunque, per sopravvenute esigenze istituzionali di F.A.;
- cause di forza maggiore o per mancato svolgimento dei servizi di cui al presente atto da parte dell'ANMI o di suoi Gruppi;

- cause non dipendenti dalla M.M. o quando la prosecuzione dell'accordo condizioni il preminente assolvimento dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale della M.M.

Le stesse condizioni di cui ai commi precedenti dovranno essere applicate agli accordi attuativi discendenti.

In relazione al contenuto del presente accordo, l'ANMI rinuncia espressamente a ogni pretesa di risarcimento o di indennizzo derivante dall'eventuale recesso unilaterale da parte della M.M., nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto delle convenzioni, fatto salvo il diritto al ristoro di quelle già eseguite.

Art. 18

(Modifiche all'Accordo)

Le Parti, per mutate esigenze, potranno concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Per l'Amministrazione militare sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dello Stato Maggiore Marina.

Art.19

(Divieto di cessione)

Il presente accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità della cessione.

Art. 20

(Risoluzione)

L'Accordo potrà essere risolto per mutuo consenso in forma scritta ovvero per manifestazione unilaterale di volontà nel caso in cui una delle parti non adempia agli obblighi da esso derivanti.

Art.21

(Oneri finanziari e costi)

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni. Gli eventuali accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri, ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa Servizi S.p.a. qualora ne ricorrano i presupposti.

Eventuali movimenti finanziari devono configurarsi non già come corrispettivo, ma quale ristoro di spese effettivamente sostenute, dovendosi escludere a priori la realizzazione di un profitto.

Art.22

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato italiano. Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione tra le Parti. Nel caso non fosse trovata una soluzione concordata, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 23

(Registrazione)

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 ss.mm.ii. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 24

(Firma)

Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, 22 novembre 2024

Per la Marina Militare Italiana
Il Capo di Stato Maggiore
Amm. Sq. Enrico CREDENDINO

Per l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia
Il Presidente Nazionale
Amm. Sq. (r) Pierluigi ROSATI
